



COMUNE DI DECIMOMANNU

Provincia di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 180 del 18-12-12

ORIGINALE

Oggetto: PROGRAMMAZIONE INIZIATIVE DA TENERSI DURANTE IL PERIODO DICEMBRE 2012 - GENNAIO 2013 DIRETTE ALLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO E DELLE TRADIZIONI POPOLARI LOCALI.

L'anno duemiladodici il giorno diciotto del mese di dicembre, in Decimomannu, solita sala delle adunanze, alle ore 10:15, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

| | | |
|-------------------------|-----------|---|
| PORCEDDU LUIGI | SINDACO | P |
| COCCO ARNALDO | ASSESSORE | P |
| MAMELI MASSIMILIANO | ASSESSORE | A |
| BACHIS FABRIZIO | ASSESSORE | P |
| GRUDINA ALBERTA | ASSESSORE | P |
| MANCA BARBARA | ASSESSORE | A |
| PUSCEDDU ANGELO ANTONIO | ASSESSORE | P |

Totale presenti n. 5 Totale assenti n. 2

Assiste alla seduta il Vice-Segretario Comunale Donatella Garau

Assume la presidenza Luigi Porceddu in qualità di Sindaco.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- il Decreto legislativo “267/2000 Testo unico sull’ordinamento degli enti locali” il quale prevede che il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;
- lo Statuto Comunale il quale all’art. 5 testualmente recita: “ Il Comune ha competenza generale amministrativa nelle materie che interessano la propria comunità ed il proprio territorio omissis.....” e “ rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, opera per il pieno sviluppo della persona e per il progresso civile, sociale ed economico, salvaguardando l’identità culturale e valorizzando l’originalità e la genuinità della tradizione locale”;

Considerato che:

- l’Amministrazione nel periodo compreso tra dicembre 2012 e gennaio 2013 intende organizzare iniziative per la promozione della cultura e delle tradizioni locali al fine di conservare nel tempo il patrimonio culturale della comunità, da realizzarsi tramite la collaborazione dell’ associazionismo di volontariato culturale locale che ha avuto sempre un ruolo particolarmente attivo in occasione di tali ricorrenze;
- l’attività di promozione della cultura e di valorizzazione delle tradizioni locali si concretizza anche attraverso la realizzazione di eventi legati alla tradizione natalizia;
- l’Amministrazione intende altresì, in questo momento di difficoltà economiche per le attività produttive locali, promuovere nuovi momenti di aggregazione sociale per incentivare le vendite e promuovere il territorio locale;

Preso atto che:

- l’A.T. l’ARCI Bauhaus con note prot. 17289 del 18.12.2012 e prot.17293 del 18.12.2012 ha proposto la propria collaborazione per la realizzazione delle manifestazioni da tenersi durante il periodo natalizio con le finalità di perpetuare le manifestazioni già radicate nella tradizione popolare dandone sempre maggiore rilevanza affinché vengano riconosciuti quali valori della identità locale da conservare nel tempo a favore delle generazioni future e di promozione di attività culturali destinate in particolare ai bambini con la distribuzione di doni in occasione della giornata della Befana per i bambini in data 6 gennaio 2013 presso il Polo Fieristico e di promozione delle attività produttive locali con animazione presso le strade del centro del paese;
- l’Associazione AGESCI Scout di Decimomannu con la collaborazione della locale Scuola Materna Santa Greca gestita dalla Cooperativa Verde Yo-Yo si sono rese disponibili a organizzare attività di animazione a favore dei bambini nella piazza Balli in data 21.12.2012;
- un comitato spontaneo di cittadini nella persona del sig. Littera Rinaldo ha dato la disponibilità per la rappresentazione del Presepio vivente nella giornata del 26.12.2012;
- l’A.T. Pro Loco e un comitato spontaneo di cittadini hanno dato la propria disponibilità per l’organizzazione delle manifestazioni in onore del Santo Patrono S. Antonio Abate nei giorni 16 e 17 gennaio 2013 e in particolare dei tradizionali “Fogadonis”;

Ritenuto di sostenere le suddette attività in quanto rappresentano un adeguato supporto per l’Amministrazione nella propria attività culturale generale a favore della collettività unitamente alla finalità di creare per gli operatori locali un’occasione per promuovere la propria attività in questo momento di forte crisi economica per farsi conoscere anche da un pubblico più vasto;

Considerato che il Comune è carente del personale necessario per l’organizzazione diretta delle attività culturali che ritiene di promuovere istituzionalmente;

Atteso che sono disponibili nel bilancio le seguenti risorse economiche:

€ 9.000,00 capitolo 11433/174/2012;

€ 250,00 capitolo 1851/381/2012;

€ 800,00 capitolo 1851/389/2012;

€ 350,00 capitolo 1851/389/2012;

€ 1.200,00 capitolo 1821/46/2012;

Considerato che:

- l’art. 6, comma 8 del D.L. 78/2010, convertito nella Legge 30.7.2010, n. 122, ha stabilito che a decorrere dal 2011 le amministrazioni pubbliche dell’elenco ISTAT, compresi i Comuni, non possono effettuare spese per “relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza” per un ammontare non superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nel 2009 per le medesime finalità;

- il successivo comma 9 dell' art. 6 D.L. 78/2010, convertito dalla Legge n. 122/2010 che dispone che, sempre a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche, compresi i comuni, "non possono effettuare spese per sponsorizzazioni";
- la deliberazione n. 1075 del 23.12.2010 della Corte dei Conti della Sezione Regionale di controllo per la Lombardia con la quale la Corte si è pronunciata sulla portata del divieto di effettuare spese per sponsorizzazioni (ex art. 6 Legge n. 122/2010) e secondo la quale, in particolare, non si configura quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientrante nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività, anche sulla base dei principi di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione.

Ritenuto che:

- tra le molteplici forme di sostegno all'associazionismo locale l'elemento che connota nell'ordinamento giuscontabile le contribuzioni tuttora ammesse (distinguendole dalle sponsorizzazioni vietate) è lo svolgimento da parte dell'associazione privata di una attività propria del Comune in forma sussidiaria. L'attività deve rientrare nelle competenze dell'ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che direttamente dal Comune;
- le attività proprie del Comune sono quelle relative alle funzioni dallo stesso esercitate per la propria comunità negli ambiti stabiliti in via generale dall'art. 13 della Legge 18 agosto 2000, n.267, ed allo stesso attribuite specificatamente da disposizioni di leggi statali e regionali e, in relazione ad esse, dallo Statuto del Comune;

Dato atto che:

- in merito alle norme suddette si sono pronunciate con numerosi pareri, diverse Sezioni di Controllo regionali della Corte dei Conti e più precisamente la Sezione di controllo per la regione Sardegna, Deliberazione n. 75/2011/PAR, la Sezione di controllo Emilia Romagna, Deliberazione n. 18/2011, Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n. 163/Par del 2010, Sezione Lombardia deliberazione n. 160/2011/PAR., Sezione di controllo Liguria, deliberazioni n. 7/2011 e n. 11/2011, Sezione di controllo della regione Piemonte Delibere n. 32/2011/SRCPIE/PAR e n. 46/2011/SRCPIE/PAR, Sezione Toscana delib. N. 7/2011;

Atteso che :

- ciò che assume rilievo per qualificare una spesa comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione del tutto interdetta dopo l'entrata in vigore del citato decreto, è la relativa funzione, ossia la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost."
- il divieto di spese per sponsorizzazioni non può ritenersi operante nel caso di erogazioni ad associazioni che erogano servizi pubblici in favore di fasce deboli della popolazione (anziani, fanciulli, etc.), oppure a fronte di sovvenzioni a soggetti privati a tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti, quali i contributi per il c.d. diritto allo studio o contributi per manifestazioni a carattere socio-culturale (et similia).
- sembrerebbero ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, artistiche, sociali, di promozione turistica che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell'ente locale. Tali iniziative, concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività;

Considerato pertanto che in quest'ottica è corretto distinguere dalle sponsorizzazioni, vietate dalla norma, i contributi finalizzati al sostegno di attività rientranti tra le funzioni istituzionali dell' Ente, che quest' ultimo svolge normalmente attraverso l' opera di terzi e nell' interesse della collettività, anche alla luce del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all' art. 118 della Costituzione";

Atteso pertanto che il divieto di cui al comma 9 dell'art. 6 può ritenersi operante solo per le sponsorizzazioni aventi come finalità la mera segnalazione ai cittadini della presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine, mentre devono invece ritenersi ammesse, non configurando delle sponsorizzazioni ai sensi della normativa di finanza pubblica in esame, le contribuzioni (siano esse sotto forma di erogazioni, sovvenzioni, o concessioni di patrocinio) ad iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune e svolte nell'interesse della collettività;

Considerato che questa lettura appare coerente anche con i principi di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 della Costituzione, trattandosi di contribuzioni connotate dallo svolgimento di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria, esercitata cioè in via mediata da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche

e rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività”;

Ritenuto, alla luce delle considerazioni svolte, che la spesa di cui trattasi non rientri nell'ambito del divieto di cui al comma 9 dell'art. 6 del D.L. n. 78/2010, come modificato dalla legge di conversione n. 122/2010, posto che, come si è argomentato, la concessione stessa non è finalizzata alla mera segnalazione ai cittadini della presenza del Comune bensì è rivolta alla salvaguardia di valori, ambiti rispetto ai quali il Comune esercita competenze proprie;

Acquisito il parere di regolarità tecnica formulato sulla deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Settore Amministrativo;

Acquisito il parere di regolarità contabile formulato sulla deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Settore Finanziario;

Accertato che al momento della votazione risultano:

Presenti: Luigi Porceddu, Arnaldo Cocco, Fabrizio Bachis, Alberta Grudina, Angelo Antonio Pusceddu;

Assenti: Massimiliano Mameli, Barbara Manca;

Con votazione unanime

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate;

- di realizzare le seguenti iniziative durante il periodo compreso tra dicembre 2012 e gennaio 2013 per la promozione della cultura e delle tradizioni locali al fine di conservare nel tempo il patrimonio culturale della comunità, unitamente alla finalità di creare per gli operatori commerciali locali un'occasione per promuovere la propria attività in questo momento di forte crisi economica per farsi conoscere anche da un pubblico più vasto da realizzarsi tramite l'associazionismo locale che ha avuto sempre un ruolo particolarmente attivo in occasione di tali ricorrenze, con la seguente programmazione:

- rappresentazione del Presepio vivente nella giornata del 26.12.2012
- giornata della Befana per i bambini in data 6 gennaio 2013 presso il Polo Fieristico Santa Greca;
- promozione delle attività produttive locali con animazione presso le strade del centro del paese;
- attività di animazione a favore dei bambini nella piazza Balli in data 21.12.2012;
- manifestazioni in onore del Santo Patrono S. Antonio Abate nei giorni 16 e 17 gennaio 2013 e in particolare dei tradizionali “Fogadonis” e distribuzione del pane benedetto secondo l'antica tradizione;

di destinare per le suddette finalità le seguenti somme:

€9.000,00 capitolo 11433/174/2012;

€250,00 capitolo 1851/381/2012;

€800,00 capitolo 1851/389/2012;

€350,00 capitolo 1851/389/2012;

€1.200,00 capitolo 1821/46/2012;

di affidare la realizzazione delle attività programmate alle associazioni di volontariato resesi disponibili come di seguito:

- ARCI Bauhaus per la giornata della Befana per i bambini in data 6 gennaio 2013 presso il Polo Fieristico e per la promozione delle attività produttive locali con animazione presso le strade del centro del paese;
- AGESCI Gruppo Scout e Scuola Materna Santa Greca gestita dalla Cooperativa Verde Yo-Yo per l'attività di animazione a favore dei bambini nella piazza Balli in data 21.12.2012;
- Comitato spontaneo di cittadini per la rappresentazione del Presepio vivente nella giornata del 26.12.2012
- Pro Loco e Comitato spontaneo di cittadini manifestazioni in onore del Santo Patrono S. Antonio Abate nei giorni 16 e 17 gennaio 2013 e in particolare dei tradizionali “Fogadonis”;

di destinare per la realizzazione delle predette iniziative la somma complessiva di €11.700,00 destinandola come di seguito:

€8.800,00 capitolo 11433/174/2012 a favore dell'ARCI Bauhaus;

€200,00 capitolo 11433/174/2012 per spese tecniche da utilizzare direttamente da parte del Comune;
€250,00 capitolo 1851/381/2012 a favore del gruppo Scout AGESCI ;
€400,00 capitolo 1851/389/2012 a favore dell'A.T. Pro Loco;
€400,00 capitolo 1851/389/2012 a favore del comitato spontaneo organizzatore dei "Fogadonis"
€350,00 capitolo 1851/389/2012 a favore del sig. Littera Rinaldo referente del comitato spontaneo organizzatore del Presepe Vivente ;
€1.200,00 capitolo 1821/46/2012 per l'acquisto del pane dai fornai locali da distribuire durante le manifestazioni in onore del Santo Patrono S. Antonio Abate;
con erogazione a favore delle associazioni a cui è stata affidata la realizzazione delle attività in acconto pari al 50% all'atto dell'assunzione dell'impegno di spesa e il saldo con separato atto a seguito di presentazione di apposito rendiconto sulle attività realizzate e sulle spese sostenute.

Il Responsabile del Settore amministrativo provvederà ad assumere il relativo impegno di spesa e alle successive liquidazioni con imputazione ai capitoli sopraindicati;

Con successiva votazione unanime

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEG.VO N.267 DEL 18/08/2000:

Per la regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Decimomannu, 18/12/2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Donatella Garau

Per la regolarità contabile: FAVOREVOLE

Decimomannu, 18/12/2012

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

Maria Angela Casula

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Luigi Porceddu

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE
Donatella Garau

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

☐ a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal _____ al _____ (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000).

☒ a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000).

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Donatella Garau

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal _____

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Donatella Garau